

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO
STATO PATRIMONIALE – ATTIVO – RATEI E RISCONTI ATTIVI

85

RATEI E RISCONTI ATTIVI EURO 1.575 MILA

La voce è composta principalmente da risconti attivi per quote di costi relativi a diverse tipologie di contratto (premi assicurativi, servizi di assistenza e manutenzione informatica, ecc.), che hanno reso necessaria la rilevazione a fine esercizio per competenza.

.....

Nella tabella che segue è riportata la ripartizione dei crediti e dei ratei e risconti in relazione al loro grado temporale di esigibilità.

EURO MILA	ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2 ^o AL 5 ^o ANNO SUCCESSIVO	OLTRE IL 5 ^o ANNO SUCCESSIVO	TOTALE
Crediti delle immobilizzazioni finanziarie				
Crediti verso altri	415	949	1.954	3.318
TOTALE CREDITI DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	415	949	1.954	3.318
Crediti del Circolante				
Crediti verso clienti	4.659.148	108	1.184	4.660.440
Crediti tributari	31.793	3.590	—	35.383
Crediti per imposte anticipate	1.375	4.511	1	5.887
Crediti verso altri	6.654	1.827	—	8.481
Crediti verso Cassa Conguaglio Settore Elettrico	1.092.878	—	—	1.092.878
TOTALE CREDITI DEL CIRCOLANTE	5.791.848	10.036	1.185	5.803.069
RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.504	71	—	1.575
TOTALE	5.793.767	11.056	3.139	5.807.962

Si segnala, relativamente alla ripartizione per area geografica dei crediti del Gruppo, che essi sono riferiti in massima parte all'ambito territoriale italiano, mentre per un importo pari a Euro 98.883 mila sono vantati nell'ambito dei Paesi dell'Unione europea e per Euro 78.956 mila in Paesi Extra UE.

STATO PATRIMONIALE

PATRIMONIO NETTO E PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

EURO 169.204 MILA

Nella tabella seguente è riportata la composizione della voce.

EURO MILA	CAPITALE SOCIALE	RISERVA LEGALE	RISERVA DI CONSOLIDAMENTO RSE	UTILI PORTATI A NUOVO	UTILE/(PERDITA) DELLESERCIZIO	TOTALE
SALDO AL 31 12 2012	26.000	5.200	80	115.183	16.997	163.460
Destinazione dell'utile 2012:						
A utili portati a nuovo	-	-	-	4.996	(4.996)	-
Distribuzione del dividendo controllante	-	-	-	-	(12.001)	(12.001)
Risultato netto dell'esercizio 2013						
Utile dell'esercizio	-	-	-	-	14.613	14.613
SALDO AL 31 12 2013	26.000	5.200	80	120.179	14.613	166.072
Destinazione dell'utile 2013:						
A utili portati a nuovo	-	-	-	5.613	(5.613)	-
Distribuzione del dividendo controllante	-	-	-	-	(9.000)	(9.000)
Distribuzione della riserva disponibile	-	-	-	(3.143)	-	(3.143)
Risultato netto dell'esercizio 2014						
Utile dell'esercizio	-	-	-	-	15.276	15.276
SALDO AL 31 12 2014	26.000	5.200	80	122.648	15.276	169.204

CAPITALE SOCIALE

EURO 26.000 MILA

Il capitale sociale della capogruppo GSE è rappresentato da 26.000.000 di azioni ordinarie del valore nominale di un Euro ciascuna.

RISERVA LEGALE

EURO 5.200 MILA

Rappresenta la riserva legale della capogruppo pari al 20% del capitale sociale.

RISERVA DI CONSOLIDAMENTO RSE

EURO 80 MILA

La voce al 31 dicembre 2014 accoglie l'ammontare derivante dalla differenza tra il prezzo d'acquisizione della partecipazione e il valore del Patrimonio Netto alla data di acquisizione.

UTILI PORTATI A NUOVO

EURO 122.648 MILA

La voce accoglie, oltre alle riserve legali e straordinarie delle società controllate, gli utili conseguiti in esercizi precedenti dalle società del Gruppo. È altresì ricompreso l'importo di Euro 291 mila della società controllante relativo al maggior valore afferente al ramo di azienda conferito da Enel S.p.A. a seguito dell'atto di conferimento del 2 agosto 1999.

Tale voce rispetto al 2013 si è incrementata per Euro 2.469 mila; tale importo rappresenta la variazione netta data da un lato dall'incremento di Euro 5.613 mila dovuto agli utili 2013 portati a nuovo, dall'altro dalla riduzione di Euro 3.143 mila in ottemperanza alla Legge 89 del 23 giugno 2014.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO

87

STATO PATRIMONIALE — PATRIMONIO NETTO E PASSIVO — **PATRIMONIO NETTO**

UTILE DEL GRUPPO
EURO 15.276 MILA

La voce accoglie il risultato del Gruppo GSE per l'esercizio 2014.

.....

Di seguito si espone il raccordo tra Patrimonio Netto e utile della capogruppo e i dati consolidati.

EURO MILA	31.12.2012		2013	31.12.2013		2014	31.12.2014	
	PATRIMONIO NETTO	CONTO ECONOMICO		ALTRÉ VARIAZIONI	PATRIMONIO NETTO		CONTO ECONOMICO	ALTRÉ VARIAZIONI
VALORI GSE S.P.A.	141.454	14.382	(12.000)	143.835	21.700	(9.000)	153.392	
Effetto consolidamento delle società controllate	21.926	10.093	(9.862)	22.157	9.080	(15.504)	15.732	
Dividendi controllate	—	(9.862)	9.862	—	(15.504)	15.504	—	
Riserva di consolidamento RSE S.p.A.	80	—	—	80	—	—	80	
TOTALE GRUPPO	22.006	231	—	22.237	(6.424)	—	15.812	
PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO	163.460	14.613	(12.000)	166.072	15.276	(9.000)	169.204	

FONDI PER RISCHI E ONERI
EURO 42.818 MILA

La consistenza dei fondi è di seguito sintetizzata.

EURO MILA	VALORE AL 31/12/2013	ACCANTONAMENTI	UTILIZZI	RICLASSIFICA A DEBITO	RILASCI	VALORE AL 31/12/2014
Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili	459	141	(228)	—	—	372
Fondo per imposte, anche differite	3.857	6.287	(6.933)	—	(118)	3.093
Altri fondi	48.018	14.512	(7.732)	(1.451)	(13.994)	39.353
TOTALE	52.334	20.940	(14.893)	(1.451)	(14.112)	42.818

**FONDO PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E
OBBLIGHI SIMILI**
EURO 372 MILA

Il fondo accoglie l'indennità sostitutiva del preavviso e mensilità aggiuntive a favore del personale in servizio che ha maturato il diritto ai sensi del Contratto Collettivo di Lavoro e di accordi sindacali vigenti.

Non si è tenuto conto di quelle vertenze che, sulla base delle indicazioni dei legali esterni, potrebbero risolversi con esito positivo.

Per le vertenze per le quali un eventuale esito negativo non è ragionevolmente quantificabile, si rinvia alla nota relativa agli "Impegni e rischi non risultanti dallo Stato Patrimoniale".

FONDO IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE
EURO 3.093 MILA

Il fondo si decrementa di Euro 764 mila principalmente a seguito dell'effetto contrapposto delle seguenti cause:

- gli accantonamenti effettuati da RSE per i contributi per la Ricerca di Sistema di competenza del Piano Annuale 2014 ancora da incassare (Euro 23.656 mila), la cui tassazione è differita agli esercizi successivi (Euro 7.233 mila). Tali accantonamenti sono stati in parte compensati dalle imposte anticipate (Euro 991 mila) calcolate sulla perdita fiscale 2014 (Euro 3.603 mila);
- gli utilizzi, in gran parte imputabili alla controllata RSE (Euro 6.138 mila) relativi al rigiro delle imposte differite per contributi per la Ricerca di Sistema di competenza di anni precedenti, la cui tassazione è avvenuta nell'esercizio. In misura minore, riguardano la controllata AU per la quota di interessi di mora incassati nell'anno e per il recupero di oneri dedotti solo fiscalmente in esercizi precedenti.

Il fondo al 31 dicembre 2013 risultava pari a Euro 23.446 mila; la riduzione complessiva subita nell'anno (Euro 11.721 mila) è riconducibile essenzialmente a rilasci di parte del fondo accantonato (Euro 13.942 mila) per il venir meno delle condizioni di rischio inerenti ad alcune fattispecie principalmente legate al dispacciamento (Euro 9.380 mila), al vettoriamento (Euro 1.622 mila) e ai campi elettromagnetici (Euro 1.226 mila), agli accantonamenti (Euro 2.221 mila) per nuove cause lavorative, per nuove cause legate al CIP6, nonché al calcolo degli interessi maturati nel 2014 sull'importo delle cause già presenti nel fondo.

Il fondo è riferito solo in minima parte ad attività che il GSE esercita oggi, in quanto la maggior parte dei giudizi riguarda attività precedentemente svolte dal GRTN e che il GSE, come previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del D.P.C.M. 11 maggio 2004, porta tuttora avanti. In particolare il fondo accoglie la miglior stima dell'onere derivante dalle seguenti passività potenziali:

Risarcimenti per il "black out"

Relativamente a tale tipologia di contenzioso, si segnala che il 3 maggio 2013 è pervenuta una comunicazione di Enel Distribuzione S.p.A. finalizzata all'interruzione dei termini prescrittivi della richiesta già inviata nel mese di luglio 2008. Con tale richiesta, Enel Distribuzione, nel presupposto della propria estraneità rispetto agli eventi che hanno dato luogo al black out nazionale del 2003, aveva chiesto al GSE e ad altre nove società la restituzione degli esborsi da essa sostenuti con riguardo ai giudizi nei quali è stata convenuta, con riserva di ottenere anche "quanto in futuro sarà ancora pagato a terzi, per le vicende del black out nazionale del 2003".

ALTRI FONDI

EURO 39.353 MILA

La componente principale degli altri fondi risulta essere il Fondo Contenzioso e rischi diversi (Euro 11.725 mila) che, al 31 dicembre 2014, comprende i potenziali oneri relativi ai contenziosi in corso, valutati sulla base delle indicazioni rivenienti dai legali esterni della società, tutti stimati di probabile sostenimento, nonché gli oneri che si ritiene di dover sostenere per la difesa avanti i diversi organi di giudizio, oltre agli interessi legali.

Il valore del fondo black out al 31 dicembre 2014 è stato determinato considerando le seguenti tipologie di passività potenziali:

- parte della richiesta di risarcimento formulata da Enel Distribuzione;
- la copertura dei costi di difesa derivanti dal contenzioso.

Impianti alimentati da fonti rinnovabili e cogenerazione – CIP6

Sono pendenti in sede civile due giudizi aventi a oggetto aspetti contrattuali relativi alla corretta applicazione delle convenzioni CIP6.

In particolare, nel giudizio avverso Linea Energia S.p.A. (già Sageter Energia S.p.A.), il Tribunale di Brescia si era pronunciato parzialmente a sfavore del GSE, essendo stata accolta, sebbene non del tutto, la domanda di controparte; ciò aveva portato a un esborso pari a Euro 600 mila, attinti dal fondo. Contro la sentenza negativa del 2010 il GSE ha proposto appello incidentale, contestando l'incompetenza territoriale e il difetto di giurisdizione del Giudice adito, il difetto di legittimazione attiva di Linea Energia S.p.A., nonché l'erronea pronuncia della sentenza impugnata con particolare riguardo alle spese del CTU. La causa è stata rinviata al 28 giugno 2016.

Nel corso del 2014 è insorto un nuovo contenzioso, in particolare la Termo Energia Calabria in concordato preventivo ha proposto decreto ingiuntivo nei confronti del GSE per il mancato pagamento dei corrispettivi CIP6. Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ha comportato il pignoramento presso terzi. Il GSE ha proposto opposizione sia al precezzo sia agli atti esecutivi.

Corrispettivi di sbilanciamento

Nel corso del 2014 è sorto un contenzioso, instaurato dalla CAPE S.r.l., nel quale si richiede la restituzione da parte del GSE del corrispettivo di sbilanciamento pagato per gli anni 2008, 2009 e 2010. L'udienza di prima comparizione è fissata nel corso del 2015.

Corrispettivi ex articolo 21, comma 5 del D.M. 6 luglio 2012

È stato notificato un atto di citazione promosso da Biomasse Crotone e altri produttori, finalizzato al riconoscimento da parte del Giudice di un presunto indebito arricchimento da parte del GSE, in ragione di una valorizzazione in eccesso dei corrispettivi amministrativi a favore del GSE e in capo ai produttori cui sono stati riconosciuti Certificati Verdi per gli anni 2013 e 2014.

Campi elettromagnetici

Il GSE è ancora parte in causa in alcuni giudizi aventi a oggetto il risarcimento dei danni (patrimoniali, morali, ecc.)

paventati a seguito dell'esposizione ai campi elettromagnetici. Relativamente al contenzioso con il sig. Musto e altri ricorrenti, attualmente pendente in secondo grado, si confida in un esito favorevole viste già le motivazioni della sentenza di primo grado favorevole al GSE. È ancora da definire in primo grado il giudizio Cavallo, dopo la riasunzione a seguito della pronuncia di competenza della giurisdizione ordinaria da parte della Corte di Cassazione: all'udienza del 12 marzo 2015 verrà formalizzato l'incarico del CTU. Il contenzioso De Nisi, sempre in primo grado, è stato trattenuto invece in decisione all'udienza del 4 novembre 2014. La causa proposta da Annunziata Chiodi è stata rinviata all'udienza del 23 giugno 2015, per la consegna dell'elaborato del CTU.

Scambio sul Posto

Si segnalano alcuni contenziosi relativi alle convenzioni di Scambio sul Posto, sorti a seguito del radicale mutamento di tale disciplina determinato dalla Delibera dell'Autorità 74/08, avente efficacia dal 1° gennaio 2009. Le controversie sono sorte a causa della mancata o scarsa comprensione da parte degli utenti dello Scambio sul Posto in riferimento alla disciplina introdotta dalla citata Delibera, ovvero per ritardi nel riconoscimento dei conguagli, causati dalla mancata comunicazione delle misure da parte dei sindacati soggetti competenti. Tali giudizi riguardano, nella maggioranza dei casi, somme di lieve entità per le quali la competenza è devoluta ai Giudici di Pace.

Contenziosi sulle tariffe incentivanti: risarcimento del danno nel processo amministrativo e giudizi civilistici

A seguito della introduzione della previsione di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 104 del 2 luglio 2010, ossia il Codice del Processo Amministrativo, è prevista la possibilità di richiedere la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria. In taluni casi, riguardanti atti di diniego di ammissione alle tariffe incentivanti, i ricorsi amministrativi avverso il GSE hanno avuto a oggetto tale richiesta di risarcimento, in forma autonoma o nell'ambito di una impugnazione più ampia, con particolare riferimento ai casi di perdita di chance e/o di inerzia amministrativa nell'ambito dei procedimenti di competenza. A tal proposito, sono sorti nel 2013 due ricorsi avverso a provvedimenti del GSE recanti il diniego di qualifiche IAFR richieste dagli operatori, aventi come conseguenza l'impossibilità per gli stessi di vedere valorizzata la produzione dei propri impianti mediante le convenzioni di Tariffa Onnicomprensiva: si tratta dei casi delle società La Dispensa Gourmet e Romea Import Export, attualmente pendenti in secondo grado dopo l'esito favorevole al TAR per il GSE.

Si segnalano, infine, numerosi casi di contenziosi civili sorti nel 2014 e proposti dai produttori avverso gli effetti di

provvedimenti amministrativi del GSE in tema di incentivazione della fonte solare fotovoltaica o avverso la determinazione delle misure di produzione secondo quanto definito dal quadro normativo e regolatorio. In tutti questi casi il GSE dispiegherà le proprie difese a partire dal difetto di competenza del Giudice Ordinario a favore del Giudice Amministrativo che, in molti di questi casi, comporterebbe il riconoscimento della mancata impugnazione nei termini previsti dal Codice del Processo Amministrativo.

Come già evidenziato nella spiegazione della movimentazione del fondo, nel corso del 2014 si sono risolti positivamente per il GSE alcuni contenziosi che riguardavano le seguenti passività potenziali:

Dispacciamento

Si è concluso nel 2014 il contenzioso nei confronti di Finarvedi S.p.A. avente a oggetto contestazioni relative ai crediti vantati dall'allora GRTN per quanto atteneva l'attività di dispacciamento e il mancato riconoscimento dei relativi corrispettivi. Difatti l'appello proposto da Finarvedi S.p.A. contro la sentenza del Tribunale di Roma favorevole al GSE è stato rigettato con sentenza della Corte d'Appello del 18 agosto 2014.

Prestazioni di vettoriamento e scambio

Risultava pendente un contenzioso avverso il Consorzio Eneco, il quale notificò in data 2 febbraio 2010 al GSE un atto di citazione per il mancato rispetto di un protocollo d'intesa, stipulato nel 1997 tra lo stesso Consorzio ed Enel, che prevedeva una disciplina dei parametri di scambio e di vettoriamento dell'energia più vantaggiosa per i consorziati.

Il Consorzio riteneva che l'allora GRTN, cui è succeduto il GSE, avrebbe dovuto già dal 1999 dare esecuzione al suddetto accordo e pertanto ha richiesto al GSE il pagamento del differenziale oltre agli interessi.

La sentenza datata 30 ottobre 2014 ha respinto le richieste del Consorzio e, pur in pendenza dei termini di impugnazione, si ritiene remota la possibilità che un eventuale appello venga accolto.

Disservizi

Si è chiuso nel corso del 2014 il contenzioso relativo ai presunti disservizi che sarebbero occorsi a causa di eventi verificatisi sulla rete di trasmissione nazionale negli anni antecedenti al 1º novembre 2005, per esempio la causa proposta dalla società Euralluminia S.p.A. innanzi al Tribunale di Cagliari. Il Giudice ha respinto tutte le istanze istruttorie formulate dalla controparte e ha deciso la causa con esito favorevole al GSE con sentenza del 23 ottobre 2014.

La voce Altri fondi comprende inoltre i fondi della controllata GME accantonati in relazione all'extra reddito

operativo imputabile alla PCE (Euro 15.623 mila) che al 31 dicembre 2013 erano pari a Euro 11.913 mila, e nel corso dell'anno si sono incrementati di Euro 4.120 mila, al netto di utilizzi per Euro 410 mila.

Sono inoltre ricompresi nella voce i fondi per forme di incentivazione al personale (Euro 7.791 mila) legate al raggiungimento di obiettivi di tutte le società del Gruppo GSE. Tali fondi al 31 dicembre 2013 avevano una consistenza di Euro 7.817 mila, nel corso dell'anno hanno presentato accantonamenti per Euro 7.787 mila, utilizzi per Euro 6.705 mila, riconfigurazioni a debito certo per Euro 1.056 mila, in funzione dei premi maturati con riferimento all'esercizio precedente che verranno erogati nel corso del 2015, e rilasci per Euro 52 mila per la parte di premi che non verrà erogata.

Infine, in misura minore, è compreso in questa voce il fondo oneri per incentivi all'esodo della controllante GSE (Euro 3.515 mila) e della controllata RSE (Euro 361 mila).

**TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI
LAVORO SUBORDINATO
EURO 12.633 MILA**

EURO MILA	
SALDO AL 31 12 2013	13.497
Accantonamenti	4.329
Utilizzi per erogazioni	(1.037)
Altri movimenti	(4.156)
SALDO AL 31 12 2014	12.633

Il fondo copre tutte le spettanze di indennità di fine rapporto maturate al 31 dicembre 2014 dal personale dipendente, dovute ai sensi di legge e nettezza delle anticipazioni concesse per prestiti per acquisto prima casa, anticipo spese sanitarie e per acquisto azioni Enel S.p.A. (quest'ultima concessa in occasione dell'offerta pubblica di azioni effettuata in data 2 novembre 1999, quando la società faceva ancora parte del Gruppo Enel).

L'utilizzo è rappresentato dall'ordinaria movimentazione connessa alla risoluzione del rapporto di lavoro, all'acquisto prima casa o alle anticipazioni per spese sanitarie.

La voce Altri movimenti accoglie principalmente il trattamento di fine rapporto versato ai fondi previdenziali integrativi di categoria e al Fondo Tesoreria istituito presso l'INPS.

**DEBITI
EURO 6.372.564 MILA**

L'indicazione degli importi con scadenza entro e oltre cinque anni è riportata nell'apposito prospetto di dettaglio inserito a completamento del commento del passivo.

**DEBITI VERSO BANCHE
EURO 227.089 MILA**

La voce si riferisce alle posizioni debitorie a breve (Euro 132.956 mila) e a lungo termine (Euro 94.133 mila).

Quelle a breve si riferiscono essenzialmente a posizioni debitorie registrate a fine anno della controllante (Euro 84.979 mila) e in misura minore di AU (Euro 30.586 mila) e di RSE (Euro 17.391 mila).

Le posizioni a lungo termine riguardano rispettivamente:

- il mutuo (Euro 13.200 mila) e il finanziamento (Euro 2.933 mila) accesi dalla controllante per l'acquisto dell'edificio di via Guidubaldo del Monte n. 45 a Roma. Su tali debiti maturano interessi al tasso variabile Euribor a 6 mesi maggiorato di 1 punto percentuale. Il mutuo ha scadenza 1º gennaio 2025 e il finanziamento il 31 dicembre 2024;
- la quota parte (Euro 78.000 mila) del finanziamento totale di Euro 300.000 mila erogata alla controllata AU nel corso dell'esercizio per l'acquisto del primo giorno di scorte specifiche OCSIT. Tale finanziamento, avente scadenza 30 giugno 2019, matura interessi semestrali al tasso Euribor semestrale maggiorato di uno spread dell'1,20%; esso non risulta gravato da garanzie reali o personali a favore dell'istituto erogante, ferma restando la previsione di un apposito conto vincolato, al quale affluiranno gli eventuali proventi derivanti dalla cessione delle scorte.

**DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI
EURO 40.228 MILA**

La voce accoglie l'ammontare delle somme comprensive degli interessi maturati, erogate da CCSE alla controllata GME ai sensi della Delibera dell'AEEGSI 560/2012/R/eel.

Tale Delibera individua, a decorrere dal 1º gennaio 2013, in CCSE il soggetto finanziatore della liquidità necessaria al GME per regolare con la Slovenia i flussi finanziari derivanti dal Market Coupling.

La variazione rispetto all'esercizio precedente (Euro 1.166 mila) si riferisce alle maggiori somme erogate da CCSE nel corso dell'ultimo bimestre del 2014 rispetto all'analogo periodo del 2013.

ACCONTI**EURO 6.780 MILA**

La voce si riferisce essenzialmente alle erogazioni ricevute da RSE da parte della Commissione europea e del Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca per progetti di ricerca in corso a fine anno.

DEBITI VERSO FORNITORI**EURO 5.500.603 MILA**

La voce accoglie i debiti riferibili principalmente all'acquisto di energia sul mercato elettrico da parte della controllata GME (Euro 2.724.448 mila), i debiti della controllante per il RID e la TO (Euro 724.630 mila), i debiti per acquisto Certificati Verdi (Euro 816.563 mila), i debiti per l'incentivazione della produzione di impianti fotovoltaici (Euro 631.789 mila), i debiti per acquisto di energia dai fornitori CIP6 (Euro 210.226 mila), oltre a oneri legati ad altre forme di incentivazione. Tale posta subisce un decremento rispetto all'anno precedente (Euro 303.190 mila) dovuto essenzialmente alla riduzione dei debiti legati all'acquisto dell'energia CIP6 (Euro 286.745 mila), alla risoluzione anticipata CIP6 (Euro 42.964 mila) e al decremento dei debiti per acquisti di energia della controllata GME (Euro 257.327 mila). Tali riduzioni sono in parte compensate dall'aumento sostanziale dei debiti per acquisto di Certificati Verdi (Euro 187.631 mila) e dall'aumento dei debiti per RID e per TO (Euro 56.425 mila).

DEBITI TRIBUTARI**EURO 17.818 MILA**

La voce rileva principalmente il debito della capogruppo per le ritenute operate in qualità di sostituto di imposta (Euro 16.587 mila), oltre che il debito sulle imposte correnti di alcune delle società del Gruppo GSE.

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI**SICUREZZA SOCIALE****EURO 4.164 MILA**

EURO MILA	31/12/2013	31/12/2014	VARIAZIONI
Debiti verso INPS	3.056	3.067	11
Debiti diversi	1.011	1.097	86
TOTALE	4.067	4.164	97

La voce è composta essenzialmente da debiti verso istituti di previdenza, assistenziali e assicurativi relativi a contributi a carico del Gruppo, gravanti sia sulle retribuzioni erogate sia sugli oneri maturati e non corrisposti al personale per ferie maturate e non godute, nonché quelli relativi alle trattenute del personale dipendente.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO

93

STATO PATRIMONIALE — PATRIMONIO NETTO E PASSIVO — **DEBITI****ALTRI DEBITI****EIRO 575.772 MILA**

Il dettaglio della voce è esposto nella tabella seguente.

EIRO MILA	31.12.2013	31.12.2014	VARIAZIONI
Debiti per ETS	466.316	369.023	(97.293)
Depositi cauzionali da operatori del mercato elettrico e del gas	104.493	107.313	2.820
Depositi in conto prezzo da operatori dei Mercati per l'Ambiente	57.545	80.055	22.510
Debiti verso il personale	4.979	7.734	2.755
Depositi cauzionali su contratti differenziali per bande CIP6	440	160	(280)
Altri debiti di natura diversa	13.608	11.487	(2.121)
TOTALE	647.381	575.772	(71.609)

La variazione della voce rispetto all'esercizio precedente di Euro 71.609 mila è data essenzialmente dal decremento dei debiti per le somme incassate dal GSE in qualità di Auctioneer (Euro 97.293 mila). L'ammontare di tali debiti si è decrementato rispetto all'esercizio precedente in quanto nel corso del 2014 vi è stato il primo riversamento alla Tesoreria dello Stato, che ha riguardato le somme incassate nel 2012 e nel 2013.

Tale riduzione è stata in parte compensata dall'aumento dei depositi in conto prezzo ricevuti da operatori dei Mercati per l'Ambiente (Euro 22.510 mila).

DEBITI VERSO CASSA CONGUAGLIO SETTORE**ELETTRICO****EIRO 110 MILA**

Il debito verso la CCSE comprende il versamento da effettuare da parte di AU ai sensi della Delibera ARG/elt 122/10 sul conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela relativamente ai saldi delle partite economiche di competenza registrate nell'esercizio 2014 (Euro 110 mila).

RATEI E RISCONTI PASSIVI

EURO 36.363 MILA

Sono composti come segue.

EURO MILA	31/12/2013	31/12/2014	VARIAZIONI
Ratei passivi	57	64	7
Risconti passivi	36.194	36.299	105
TOTALE	36.251	36.363	112

I risconti passivi sono riferiti principalmente:

- ad alcune partite inerenti ai corrispettivi per la capacità di trasporto (CCT – CCC – CCI), c.d. rendita di interconnessione (Delibera dell'Autorità 162/99), e alla c.d. "riconciliazione" relativa al 2001 (Euro 33.735 mila), per cui la società, come previsto dalla Delibera dell'Autorità 15/05, è tuttora in attesa di destinazione;
- ai corrispettivi fissi annui versati dagli operatori del mercato elettrico di competenza dell'esercizio successivo della controllata GME (Euro 1.414 mila);
- a proventi finanziari incassati in esercizi precedenti sul titolo obbligazionario della controllata GME, di competenza dei futuri esercizi (Euro 917 mila).

.....

Nella tabella che segue è riportata la ripartizione dei debiti e dei ratei e dei risconti in relazione al loro grado temporale di esigibilità.

EURO MILA	ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO	DAL 2 ^o AL 5 ^o ANNO SUCCESSIVO	OLTRE IL 5 ^o ANNO SUCCESSIVO	TOTALE
Debiti				
Debiti verso banche	212.423	7.335	7.331	227.089
Debiti verso altri finanziatori	40.228	–	–	40.228
Acconti	4.067	2.713	–	6.780
Debiti verso fornitori	5.500.432	–	171	5.500.603
Debiti tributari	17.818	–	–	17.818
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	4.164	–	–	4.164
Altri debiti	575.772	–	–	575.772
Debiti verso Cassa Conguaglio Settore Elettrico	110	–	–	110
TOTALE DEBITI	6.355.014	10.048	7.502	6.372.564
RATEI E RISCONTI PASSIVI	35.751	612	–	36.363
TOTALE	6.390.765	10.660	7.502	6.408.927

Si segnala che, relativamente alla ripartizione per area geografica dei debiti del Gruppo, essi sono riferiti in massima parte all'ambito territoriale italiano, mentre per un importo

pari a Euro 284.861 mila sono relativi ai Paesi dell'Unione europea e infine per Euro 192.808 mila ai Paesi Extra UE.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO
STATO PATRIMONIALE – PATRIMONIO NETTO E PASSIVO – GARANZIE E ALTRI CONTI D'ORDINE

95

GARANZIE E ALTRI CONTI D'ORDINE EURO 153.588.888 MILA

I conti d'ordine accolgono il valore delle fideiussioni e degli impegni, come di seguito evidenziato.

EURO MILA	31.12.2013	31.12.2014	VARIAZIONI
Garanzie			
Garanzie ricevute da altre imprese e da terzi	4.851.491	4.989.176	137.685
Garanzie prestate ad altre imprese e a terzi	5.911	6.676	765
Valore corrente dei contratti differenziali, delle Unità di Emissione e TEE	(14.807)	1.472	16.279
Altri conti d'ordine			
Impegni assunti per erogazione tariffe incentivanti fotovoltaico	122.575.900	110.759.400	(11.816.500)
Impegni assunti verso fornitori per acquisti di energia elettrica e TO	22.131.670	36.034.536	13.902.866
Impegni assunti per FER elettriche	–	1.637.810	1.637.810
Impegni assunti verso fornitori per forniture varie	130.142	158.292	28.150
Impegni assunti verso il personale	1.741	1.526	(215)
TOTALE	149.682.048	153.588.888	3.906.840

Le voci che maggiormente determinano il saldo dei conti d'ordine sono relative ai corrispettivi da erogare, quali l'incentivo agli impianti fotovoltaici e la Tariffa Onnicomprensiva.

La voce Impegni assunti verso fornitori per acquisti di energia elettrica e TO si riferisce principalmente alle convenzioni pluriennali stipulate con i produttori CIP6 e agli impegni assunti da AU per il 2015 e il 2016.

Le garanzie ricevute da altre imprese e da terzi si riferiscono essenzialmente alle garanzie ricevute dagli operatori dei mercati gestiti dal GME (Euro 3.070.543 mila) e da banche o dalle società capogruppo degli esercenti il servizio di maggior tutela rilasciate a favore di AU (Euro 1.399.046 mila).

Al 31 dicembre 2014 il valore corrente dei contratti differenziali è pari a zero; tale voce nel 2013 accoglieva il valore corrente dei contratti differenziali, pari a un ammontare netto negativo di Euro 15.349 mila, che evidenziava la stima complessiva al fair value, ottenuta adottando idonee metodologie di stima, dei contratti di copertura in essere alla data di chiusura dell'esercizio medesimo. I contratti differenziali di AU sono tutti scaduti il 31 dicembre 2014, pertanto il profilo di valutazione a fine esercizio di tali contratti con la metodologia del fair value non sussiste.

Le Unità di Emissione e i Titoli di Efficienza Energetica, valutati al valore corrente di mercato, si riferiscono ai titoli affidati in custodia giudiziale, pignorati o sottoposti a sequestro preventivo presso il Registro detenuto dal GME.

IMPEGNI E RISCHI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE

Di seguito viene fatta menzione degli impegni e dei rischi della società controllante non risultanti dallo Stato Patrimoniale i cui eventuali effetti economici negli esercizi futuri non sono, allo stato attuale, quantificabili in modo oggettivo.

Con riferimento alle controversie aventi a oggetto il riconoscimento di tariffe incentivanti si precisa che eventuali soccombenze non determinerebbero, peraltro, effetti a Conto Economico data la natura passante sui risultati dei futuri esercizi degli stessi incentivi.

CONTROVERSIE FOTOVOLTAICO

Sono pendenti vari giudizi di fronte al Giudice Amministrativo di primo e secondo grado, avviati per l'annullamento di provvedimenti del GSE aventi a oggetto il mancato riconoscimento o il riconoscimento di una minore tariffa incentivante per la produzione di energia fotovoltaica, in applicazione della normativa di riferimento.

Molteplici contenziosi afferiscono alla richiesta di annullamento di provvedimenti del GSE con i quali viene negata, per carenza di requisiti, la maggior tariffa prevista per le integrazioni architettoniche degli impianti o provvedimenti con i quali, per gli impianti a terra su suolo agricolo, viene ridotta la tariffa concessa in prima battuta, a seguito della verificata elusione della previsione di cui all'articolo 12, comma 5 del D.M. 5 maggio 2011 (c.d. norma anti-frazionamento). In tale ultimo caso, peraltro, a cavallo tra il 2014 e il 2015 sono giunte a definire la vicenda processuale le sentenze del Consiglio di Stato favorevoli alla tesi propugnata dal GSE.

Si segnala inoltre che, a seguito dell'aumento esponenziale del numero di verifiche in situ disposte nel corso degli ultimi anni, al fine di riscontrare la corrispondenza dello stato realizzativo degli impianti fotovoltaici con quanto dichiarato in fase di richiesta di ammissione ai benefici della Legge 129/10, nonché in fase di iscrizione ai registri del Quarto e Quinto Conto Energia e di ammissione ai relativi conti, il contenzioso generato dai provvedimenti conclusivi di tale attività dalle tariffe è notevolmente aumentato.

Viceversa, il contenzioso sorto a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 5 maggio 2011 (Quarto Conto Energia), con il quale numerose aziende hanno eccepito l'illegittimità di tale provvedimento sotto diversi profili, fra cui la

violazione del principio di tutela dell'affidamento e la violazione o falsa applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 28/11, ha avuto un primo esito definitivo. Difatti, a partire dall'agosto del 2014, il Consiglio di Stato ha confermato le decisioni del Giudice di primo grado, favorevoli al GSE. Pertanto, essendo trascorsi anche i termini per eventuali impugnazioni straordinarie, tale fronte di contenzioso può ritenersi chiuso.

Quanto sopra vale anche per l'ulteriore contenzioso generatosi a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 5 luglio 2012 (Quinto Conto Energia) e della pubblicazione delle relative graduatorie, il cui esito favorevole al GSE si è avuto al Consiglio di Stato a partire dal gennaio del 2015.

Vanno segnalati due ulteriori filoni di contenzioso. Un primo filone, sviluppatosi nel 2012, riguarda gli oneri di natura fiscale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del D.M. 6 agosto 2010 (Terzo Conto Energia) per il quale, secondo l'Agenzia delle Dogane, possono ritenersi adempiuti solo a seguito della ricezione della pertinente dichiarazione da parte dell'Agenzia stessa o della produzione, da parte di questa, della licenza provvisoria dell'esercizio (si veda la nota 30744 R.U. del 5 aprile 2011). A seguito di tale interpretazione ufficiale, numerosi impianti entrati in esercizio tra il 30 aprile e il 31 maggio 2011 sono risultati inidonei ad accedere alle tariffe incentivanti del primo quadrimestre del Terzo Conto Energia o, in assoluto, alle tariffe di tale Decreto e ciò ha comportato, di conseguenza, l'impugnazione di circa 60 provvedimenti di assegnazione di una tariffa diversa da quella richiesta o di diniego di ammissione al Terzo Conto Energia. Nel 2013 il TAR del Lazio ha accolto tale interpretazione solo in parte, ma il GSE non ha ritenuto di impugnare i ricorsi definiti a suo sfavore, mentre alcuni operatori soccombenti hanno proposto impugnazione. Il Consiglio di Stato in uno dei primi casi appellati andati in decisione ha, tuttavia, ritenuto di ribaltare la precedente statuizione di primo grado, decidendo in favore del produttore. Pertanto, allo stato attuale, non si può escludere la possibilità di soccombenza anche nei restanti appelli sul tema.

Il secondo fronte di contenzioso, insorto nel 2012, riguarda la decaduta delle istanze di accesso agli incentivi del Quarto Conto Energia per gli impianti che, pur entrati in graduatoria in posizione utile, non sono entrati in esercizio entro i 7/9 mesi dalla data di pubblicazione delle graduatorie stesse.

Tale circostanza a volte è stata dichiarata dagli stessi soggetti responsabili (contestualmente o meno alla richiesta di riconoscimento di una proroga fondata su un evento riconducibile, ad avviso dell'operatore, a una causa di forza maggiore), a volte è stata riscontrata direttamente dal GSE a seguito di verifiche in situ. La violazione dell'indicato termine decadenziale ha comportato in molti casi l'adozione di conseguenti provvedimenti di decadenza e, quindi, l'impugnazione degli stessi.

Per quanto riguarda i contenziosi sviluppatisi nel 2013, si segnala che:

- nell'ambito del procedimento di ammissione degli impianti al Quinto Conto Energia si è posta la problematica del mancato rispetto dei criteri di priorità previsti dallo stesso Conto. L'esclusione dalla graduatoria di ammissione ha comportato l'insorgere di numerosi contenziosi, che sono stati definiti con pronunce di primo grado favorevoli al GSE all'inizio del 2015;
- nell'ambito del Quarto Conto Energia, alcuni operatori, che erano stati ammessi agli incentivi e per i quali si era riscontrato che la data di immissione di energia in rete era posteriore a quella prevista dal Decreto, sono stati dichiarati decaduti dall'incentivo da parte del GSE. Tale filone di contenzioso ha avuto una definizione sfavorevole per il GSE in primo grado; al momento è stato proposto appello davanti al Consiglio di Stato, la cui discussione in merito avverrà a partire dal mese di marzo 2015;
- infine, diversi operatori hanno proposto ricorso al TAR del Lazio per i malfunzionamenti del portale informatico del GSE in data 6 luglio 2013, ossia la data di 30 giorni successiva alla Delibera dell'Autorità che accettava il raggiungimento dell'importo di Euro 6,7 miliardi quale limite massimo incentivabile e, pertanto, termine ultimo per accedere agli incentivi stessi.

Una problematica di grande rilievo, venuta in evidenza nel corso del 2014 e che ha comportato l'instaurazione di numerosi contenziosi, ha riguardato la certificazione di provenienza da Paesi UE dei pannelli installati sugli impianti fotovoltaici che avevano ottenuto l'accesso ai meccanismi incentivanti del Quarto e del Quinto Conto Energia. Difatti, la provenienza UE dei pannelli era criterio atto a determinare una maggiorazione tariffaria e/o un criterio di priorità nella formazione della graduatoria dei registri. In seguito a controlli, sono emersi numerosi casi su tutto il territorio nazionale di false certificazioni UE presentate in fase di qualifica. In moltissimi casi i provvedimenti adottati dal GSE hanno comportato il diniego dell'incentivo, la sospensione dello stesso o l'annullamento, in tutto o in parte, del beneficio concesso. Tali provvedimenti sono stati impugnati dai produttori davanti al Giudice Amministrativo.

Infine, nel corso del mese di dicembre 2014 sono state notificate al GSE diverse centinaia di ricorsi avverso l'articolo 26, commi 2 e 3 del D.L. 91 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni, dalla Legge 116 dell'11 agosto 2014 ("Legge Competitività"), e avverso il D.M. del 17 ottobre 2014, recante "Modalità per la rimodulazione delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici". Tali previsioni normative sono state impugnate dagli operatori in ragione di presunti profili di lesione dell'affidamento, comportando la rimodulazione nel tempo o (a scelta dei produttori) la riduzione lineare degli incentivi per il fotovoltaico da corrispondersi a partire dal gennaio 2015.

Per tutti i filoni sopra descritti non è possibile preventivare una stima del rischio derivante dall'esito negativo dei relativi giudizi.

IAFR E D.M. FER 6 LUGLIO 2012

Sono pendenti alcuni giudizi di fronte al Giudice Amministrativo di primo e secondo grado per l'annullamento di provvedimenti del GSE aventi a oggetto il diniego della qualifica IAFR ovvero la revoca/annullamento della qualifica a suo tempo rilasciata. In particolare, sono sorti numerosi contenziosi in ordine al rilascio della qualifica IAFR (D.M. 18 dicembre 2008) per alcuni impianti termoelettrici alimentati a biogas da discarica, per i quali gli operatori avevano dichiarato la conclusione dei lavori entro il termine del 31 dicembre 2012. Il GSE, vista la peculiare conformazione degli impianti, ha ritenuto non conclusi i lavori entro il termine previsto e ha pertanto respinto la richiesta di qualifica IAFR. Gli operatori hanno impugnato tale decisione davanti al TAR.

Parimenti è avvenuto, nel corso del 2014, per numerosi altri impianti a fonti rinnovabili che avrebbero voluto avvalersi della previsione che consentiva l'accesso all'incentivazione ex D.M. 18 dicembre 2008, pur se con incentivazione ridotta, per le iniziative completate ed entrate in esercizio entro il 30 aprile 2013.

Anche in molti di questi casi il GSE ha ritenuto non completati ed entrati in esercizio entro il termine ultimo gli impianti in questione, con conseguente instaurazione del contenzioso.

Si è sviluppato, inoltre, un ulteriore contenzioso a seguito degli esiti delle attività di verifica svolte dal GSE su impianti qualificati IAFR, laddove da verifiche siano emerse differenze tra quanto accertato e quanto dichiarato dai produttori interessati in sede di qualifica. In particolare, in tale contesto, è stato impugnato il provvedimento di annullamento in autotutela della qualifica IAFR e la conseguente richiesta di recupero dei CV precedentemente riconosciuti.

A seguito dell'emanazione del D.M. 6 luglio 2012, svariati operatori hanno proposto l'impugnazione avverso le previsioni dello stesso, nonché delle Procedure Applicative pubblicate dal GSE in data 24 agosto 2012 e del Bando di partecipazione alle procedure d'asta, pubblicato in data 8 settembre 2012, contestando principalmente la lesione dell'affidamento degli operatori che avevano già avviato iniziative imprenditoriali sulla base della previgente normativa. In primo grado, il Giudice Amministrativo si è pronunciato nel corso del 2014 respingendo le pretese degli operatori. Non risultano allo stato impugnate tali pronunce e, pertanto, la vicenda può ritenersi definita.

Sempre nell'ambito dell'applicazione del D.M. 6 luglio 2012, è emerso anche il contenzioso legato alle fideiussioni presentate per l'iscrizione alle aste da parte degli operatori; laddove infatti le fideiussioni erano compliant con l'articolo 7 piuttosto che con l'articolo 6 del Testo unico bancario, il GSE ha respinto la richiesta di iscrizione. Il Giudice di primo grado si è pronunciato a favore del GSE. Tale esito non risulta al momento appellato dalle parti soccombenti.

Ancora, sono stati instaurati numerosi contenziosi amministrativi in ragione di provvedimenti del GSE con cui veniva negato l'accesso all'incentivazione prevista dal D.M. 6 luglio 2012, o disposto l'annullamento dell'incentivazione concessa a seguito di verifica successiva. Tali dinieghi o decadenze sono stati principalmente motivati da carenze autorizzative, documentali o realizzative. In molti altri casi, è stata accertata, invece, la carenza di requisiti riguardanti criteri di priorità nella formazione di graduatorie.

Non è possibile, al momento, operare una stima del rischio derivante dai giudizi in questione, in quanto un'eventuale pronuncia a favore dei ricorrenti potrebbe comportare l'obbligo per il GSE di riconoscere l'impianto come impianto a fonte rinnovabile e conseguentemente l'obbligo di incentivare la produzione elettrica.

ENEL POMPAGGI

Nel dicembre 2010 Enel Produzione S.p.A. ha notificato al GSE un ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 1437/2006 del TAR della Lombardia che annullava la Delibera dell'Autorità 104/05 con la quale veniva imposto al GSE l'obbligo di accertare quanto erroneamente corrisposto dalla stessa Enel negli anni 2001 e 2002 per l'acquisto di CV relativi all'energia destinata all'alimentazione dei propri impianti di pompaggio (erroneamente considerati dal Giudice Amministrativo come un unico impianto). Enel richiedeva non solo la restituzione di quanto indebitamente versato, ma pretendeva di estendere, in via interpretativa, l'obbligo di restituzione del valore dei CV annullati anche per le produzioni degli anni successivi al 2003. Il GSE si è costituito in giudizio, contestando tale interpretazione estensiva. Il TAR della Lombardia, con

sentenza del 20 febbraio 2012, pronunciandosi in merito all'ottemperanza ha disposto che il giudicato della sentenza n. 1437/2006 comporti il diritto alla ripetizione, da parte di Enel, di quanto versato al GRTN per i soli anni 2001 e 2002, oggetto dell'originario ricorso. Da ultimo, con sentenza del 21 gennaio 2013, il Consiglio di Stato si è pronunciato definitivamente sulla materia, confermando la precedente decisione del TAR della Lombardia del 12 luglio 2012. Enel, tuttavia, ha proposto un nuovo e autonomo giudizio innanzi al TAR del Lazio al fine di vedersi riconoscere la ripetizione del valore dei CV, a suo dire indebitamente annullati dal GSE, nel periodo 2003-2008. Il giudizio è stato discusso nell'udienza pubblica del 18 dicembre 2014 e la sentenza è stata favorevole al GSE.

CIP6 E SERVIZI AUSILIARI

Ai sensi della Delibera dell'Autorità 2/06 sulla definizione di energia assorbita dai servizi ausiliari di centrale, il GSE ha provveduto, a partire dal calcolo dei CV spettanti per il 2010, a ricalcolare l'energia assorbita da detti servizi secondo le nuove indicazioni dell'Autorità.

Ciò ha comportato una sostanziale riduzione dei CV emessi nei confronti di svariati operatori che, in alcuni casi, hanno ritenuto di opporsi in sede amministrativa alle determinazioni assunte dal GSE. Quanto sopra è avvenuto anche con riferimento a impianti incentivati sulla base di convenzioni CIP6, con la differenza che, in tali casi, il GSE ha attuato il ricalcolo dell'energia assorbita dai servizi ausiliari solo all'esito di specifici provvedimenti emanati in tal senso da parte dell'Autorità.

Tale filone di contenziosi, per quanto in parte ancora in fase di decisione, a eccezione del peculiare caso Sarlux, appare per lo più definito a fronte delle prime pronunce del Consiglio di Stato, che sul finire del 2014 hanno accolto in linea di principio le posizioni espresse dal GSE e dall'Autorità. Tuttavia, avuto riguardo alla specificità di ogni impianto, la certezza dell'esito si avrà solo con l'emissione delle rispettive sentenze di appello.

Sempre per quanto riguarda il CIP6, a seguito della ricognizione operata dai competenti uffici, sono sorti ulteriori contenziosi: da un lato, per la verificata decaduta di alcuni operatori, rinunciatarì ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 79/99, come modificato dai commi 74 e 75 dell'articolo 1 della Legge 239/04; dall'altro, a seguito di taluni provvedimenti del GSE di annullamento del riconoscimento concesso a suo tempo ovvero di diniego del riconoscimento ex novo dell'estensione del periodo incentivato a seguito di mancata produzione per cause di forza maggiore non accertate come tali.

Non è possibile, al momento, operare una stima del rischio derivante dai giudizi in questione, in quanto un'eventuale

pronuncia a favore dei ricorrenti potrebbe comportare l'obbligo, da parte del GSE, di ricalcolare, con diversi parametri, l'entità dell'energia imputabile e, quindi, delle somme da recuperare.

COGENERAZIONE

A norma dell'articolo 4 della Delibera dell'Autorità 42/02, i titolari di centrali che intendano avvalersi dei benefici previsti per gli impianti di cogenerazione sono tenuti a inviare annualmente al GSE documentazione atta a dimostrare che l'impianto rispetti determinati indici (IRE e LT). Tuttavia a partire dal 1º gennaio 2011 la cogenerazione rispondente ai requisiti della Delibera 42/02 non ha avuto più accesso ai benefici e il GSE si è visto costretto a dichiarare improcedibili le richieste presentate per la produzione del 2011 e del 2012. Il contenzioso trae origine proprio da tali provvedimenti di improcedibilità. Con sentenze pubblicate a partire dal mese di febbraio 2015, il TAR del Lazio si è espresso a favore delle decisioni assunte dal GSE. Tuttavia, in pendenza dei termini di impugnazione, non è possibile, al momento, operare una stima del rischio derivante dall'esito negativo dei giudizi in questione in quanto un'eventuale pronuncia a favore dei ricorrenti potrebbe comportare non solo l'obbligo, da parte del GSE, di incentivare ex tunc la produzione dei relativi impianti, ma anche il risarcimento del danno, allo stato non quantificabile.

A seguito dell'emanazione dei DD.MM. 4 agosto e 5 settembre 2011, si segnala inoltre l'impugnazione proposta da alcuni operatori verso i provvedimenti che hanno negato la qualifica di impianto cogenerativo ad alto rendimento.

BLACK OUT

In relazione alle richieste di risarcimento per gli eventi del 28 settembre 2003, il contenzioso civile pendente consiste in un numero limitato di cause, per le quali si può ragionevolmente prevedere la declaratoria di incompetenza del Giudice Ordinario a favore del Giudice Amministrativo, in quanto gli organi giurisdizionali innanzi ai quali è incardinato il contenzioso si sono espressi a oggi in tal senso, in accoglimento delle tesi del GSE e sulla scorta della pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (ordinanza n. 1887/07).

In merito al contenzioso amministrativo, si evidenzia che nel corso del 2014 non sono stati notificati ulteriori ricorsi rispetto ai tre atti notificati nel 2009, per i quali è prossimo il termine di perenzione, non avendo i ricorrenti dato impulso al procedimento innanzi al Giudice Amministrativo.

Pertanto, va segnalato che, essendo decorso il termine quinquennale di prescrizione (28 settembre 2008), si esclude la possibilità di veder promossi ulteriori giudizi, a eccezione di quattro soggetti ancora nei termini, avendo interrotto la prescrizione mediante comunicazione inviata

ogni anno con lettera ordinaria, e di tutti coloro che si sono visti opporre la declaratoria di incompetenza dal Giudice Civile e per i quali non è ancora spirato il termine di riasunzione innanzi al Giudice Amministrativo.

Con riferimento alle richieste risarcitorie da parte di Enel Distribuzione S.p.A. si rinvia a quanto commentato nella voce Altri fondi.

CERTIFICATI BIANCHI

In materia di Certificati Bianchi, sono stati promossi numerosi ricorsi nei confronti del GSE. Questi hanno avuto a oggetto le modalità del calcolo per la determinazione del risparmio energetico, la cumulabilità dell'incentivo rispetto ad altre forme di erogazioni statali e aspetti procedurali collegati alle modalità di accesso all'incentivazione.

Anche relativamente al Conto Termico, tali due ultimi profili sono stati oggetto in alcuni casi di impugnazione. A oggi non risulta possibile individuare gli esiti di tali contenziosi.

GARANZIE D'ORIGINE

Gli operatori sottoposti all'obbligo previsto dall'articolo 11 del D.Lgs. 79/99 possono importare energia da fonti rinnovabili dall'estero, purché il mix energetico di provenienza sia adeguatamente comprovato mediante Garanzie d'Origine. In alcuni casi, proprio in ordine alla conformità o meno di tali garanzie e del conseguente assolvimento o meno degli obblighi sopraccitati, sono sorti contenziosi tra alcuni operatori e il GSE.

In particolare si segnala il contenzioso con la società Green Network, per il quale si attendono le determinazioni del Consiglio di Stato, alla luce del recente pronunciamento da parte della Corte di Giustizia Europea nel rinvio incidentale azionato dal Giudice nazionale.

ANNULLAMENTO ADEGUAMENTO ISTAT (D.M. 6 FEBBRAIO 2006)

In merito ai ricorsi promossi avverso il D.M. 6 febbraio 2006, che aveva annullato limitatamente ad alcune fatti-specie l'adeguamento ISTAT previsto dal D.M. istitutivo del Primo Conto Energia (datato 28 luglio 2005), l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza del 4 maggio 2012, ha escluso la violazione da parte del D.M. del 2006 sia del principio di irretroattività sia del legittimo affidamento.

Sulla base di tale provvedimento, confermato successivamente dalla sesta sezione del Consiglio di Stato con sentenza n. 3990 del 30 luglio 2013, e di pareri di legali incaricati, il GSE ha avviato il procedimento per la ridefinizione della tariffa e il recupero delle somme erogate in passato. Essendo tale procedimento ancora in corso e non essendo state ancora né recuperate né quantificate le somme in questione, che costituirebbero

comunque un'attività potenziale di natura passante sul Conto Economico, si è ritenuto opportuno non riflettere prudenzialmente tale attività nel bilancio alla data di chiusura del 2014.

COSTI E RICAVI INERENTI ALLA MOVIMENTAZIONE DELL'ENERGIA

Relativamente ad alcune poste economiche di ricavo e costo inerenti all'energia elettrica, si è proceduto alla rilevazione contabile sulla base delle migliori informazioni disponibili al momento della preparazione del presente bilancio. La modalità di rilevazione dei flussi di energia, propria dell'attuale sistema elettrico, prevede infatti in diversi casi l'utilizzo di dati basati su stime e autocertificazioni dei produttori, gestori di rete e imprese di vendita che potrebbero essere oggetto di successive rettifiche. L'adozione di queste informazioni ha comportato, e potrebbe comportare nei bilanci dei futuri esercizi, l'iscrizione di sopravvenienze attive e passive. Tali sopravvenienze, sulla base del quadro regolatorio vigente, se non riferite a componenti specifiche di remunerazione del GSE, avrebbero natura passante sui risultati dei futuri esercizi.